



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Lucia **d'AMBROSIO** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

Giuseppina **MIGNEMI** Consigliere

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 59751** del Registro

di Segreteria, proposto dai sig.ri:

1) OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS

2) OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS;

3) OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS;

4) OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS; tutti

rappresentati ed assistiti nella presente procedura dall'Avv.to Mario

Bacci (pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org), elettivamente

domiciliati presso e nello studio del loro procuratore *ad litem*, sito

in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207, in virtù di procura speciale

già rilasciata in calce al giudizio di primo grado- **appellanti;**

	SENT. 34/2025	
	contro	
	-INPS (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via	
	Grande, n. 21, in persona del suo legale rappresentante pro-	
	tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente,	
	dagli Avv.ti Antonietta Coretti (PEC:	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri	
	(PEC: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden	
	(PEC: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina	
	Giannico (PEC: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e	
	Lidia Carcavallo (PEC: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	
	come da procura speciale in calce alla memoria difensiva pervenuta	
	il 4 novembre 2024 e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla Via	
	Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto - appellato;	
	AVVERSO E PER LA RIFORMA	
	della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Veneto, n. 157/2021, depositata il 24 giugno 2021, non	
	notificata;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi , alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, celebrata con	
	l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani: il Magistrato	
	relatore, Cons. Nicola Ruggiero e l'Avv. Giuseppina Giannico per	
	l'INPS; non comparsa la parte appellante;	
	Ritenuto in	
	2	

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto dai sig.ri **OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS**, tutti ex appartenenti alla Guardia di Finanza in quiescenza, cessati dal servizio con più di 20 anni d'anzianità, titolari di pensioni liquidate con il sistema misto, nonché vantanti, al 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio superiore ad anni 15 (tranne il sig.OMISSIS, vantante, alla predetta data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di anni 14, mesi 11 e giorni 16).

Nello specifico, il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, con arretrati ed accessori di legge.

Nondimeno, il I giudice ha:

-estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze - Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, per difetto di legittimazione passiva;

-rigettato la domanda principale di riliquidazione della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44% ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73, rimarcando il possesso, da parte dei ricorrenti, di più di 20 anni di anzianità alla data della cessazione;

-dichiarato l'inammissibilità della domanda subordinata di applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,445%, ritenendola

domanda nuova, siccome proposta solo con successiva memoria difensiva (e non già in sede di ricorso) ed in assenza di previa istanza amministrativa;
-compensato le spese di lite.

2. Avverso la predetta sentenza n. 157/2021, i sig.ri **OMISSIS**, **OMISSIS**, **OMISSIS** e **OMISSIS** hanno proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Mario Bacci, con atto notificato il 15 febbraio 2022 e depositato il 17 febbraio 2022, formulando il seguente motivo di doglianza: "Error iudicando - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54, co. 1 e 2 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, 153, c. 1, lett. b, c.g.c. Violazione e/o falsa applicazione del principio di indirizzo sancito dalle SS.RR. con la sentenza n. 1/2021 depositata il 04.01.2021".

Nello specifico, gli appellanti hanno sostenuto che il I giudice avrebbe errato nel considerare la domanda, formulata in corso di causa ed avente ad oggetto l'applicazione della percentuale del 2,44%, quale "domanda nuova" rispetto a quella contenuta nel ricorso ed incentrata, per contro, sul riconoscimento dell'aliquota unitaria del 44%, ex art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Si sarebbe, infatti, trattato di una domanda formulata in conformità al principio di diritto formulato dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/QM/2021 (intervenuta in corso di causa) e già contenuta in quella originaria, espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto, al ricalcolo, *alias* riliquidazione, della

pensione.

Ciò troverebbe conferma nella giurisprudenza, anche d'appello, all'uopo richiamata, non potendosi allora configurare una non consentita ipotesi di *mutatio libelli*.

Nel contempo, gli appellanti hanno censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto non accoglibile il ricorso, sul presupposto che la riliquidazione della pensione ex art. 54 D.P.R. n.

1092/73 potrebbe trovare spazio solo rispetto al personale cessato dal servizio con almeno 15 anni e meno di 20 anni di anzianità utile.

A tal fine, hanno richiamato il diverso principio di diritto sancito in materia dalle Sezioni riunite con le sentenze n. 1/QM/2021 (per i militari vantanti al 31 dicembre 1995 più di 15 anni di anzianità) e n. 12/QM/2021 (per quelli vantanti alla medesima data del 31 dicembre 1995 meno di 15 anni di anzianità).

In conclusione, gli appellanti hanno chiesto:

-in via principale e nel merito, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di accertare il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con applicazione, in loro favore, del coefficiente del 2,445% in quota retributiva, in conformità al principio di diritto fissato dalla sentenza n. 1/2021/QM e da quella n. 12/2021/QM delle Sezioni riunite.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al rimborso delle spese e degli onorari del presente giudizio.

3. Con memoria pervenuta il 4 novembre 2024, l'**INPS** si è costituito in giudizio, rappresentando che la competente Sede

dell'Istituto avrebbe provveduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici degli odierni appellanti con applicazione, sulla quota retributiva degli stessi, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%, per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995.

Ha dunque indicato (e contestualmente depositato) sia i provvedimenti di riliquidazione che i cedolini con i quali sono stati disposti i pagamenti degli arretrati, per ciascuno degli appellanti.

In conclusione, l'INPS ha chiesto di dichiarare la materia del contendere.

3. All'udienza del 10 dicembre 2024, il Presidente del Collegio, sentiti gli altri componenti, preso atto della mancata comparizione del difensore della parte appellante, ha fissato, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la nuova udienza del 18 febbraio 2025 per la discussione del giudizio, con l'espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, l'appello sarebbe stato dichiarato improcedibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

L'estratto del relativo verbale risulta essere stata comunicato all'Avv. Mario Bacci, difensore degli appellanti, dalla Segreteria di questa Sezione con messaggio pec, pervenuto in data 17 dicembre 2024 alla casella di posta elettronica del predetto legale.

4. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, non comparsa la parte appellante, l'Avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, ha concluso come in atti, ribadendo l'avvenuta integrale liquidazione delle somme arretrate liquidate.

	SENT. 34/2025	
	Il giudizio è, dunque, passato in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art.	
	196 del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. n.	
	174/2016 (c.g.c.).	
	Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che: “Se	
	<i>l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia</i>	
	<i>la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà</i>	
	<i>comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza</i>	
	<i>l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche</i>	
	<i>d'ufficio”.</i>	
	Nella fattispecie all’esame, come anticipato, l’appellante non è	
	comparso nemmeno all’odierna udienza, nonostante la	
	comunicazione, in data 17 dicembre 2024, dell’estratto del verbale,	
	della precedente udienza del 10 dicembre 2024, prevedente il rinvio	
	ai sensi dell’art. 196 c.g.c.	
	Il presente appello va, dunque, dichiarato improcedibile.	
	La definizione del giudizio con decisione unicamente di una	
	questione pregiudiziale, giustifica la compensazione integrale delle	
	spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d’appello, definitivamente pronunciando:	
	-dichiara l'improcedibilità dell’appello iscritto al n. 59751 del	
	7	

	SENT. 34/2025	
	Registro di Segreteria, proposto dai sigg.ri OMISSIS, OMISSIS,	
	OMISSIS e OMISSIS avverso la sentenza della Corte dei conti,	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 157/2021.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio	
	2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria 24 febbraio 2025	
	P. IL Dirigente	
	(dott. Massimo BIAGI)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	

[illegible]